

**STATUTO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA "GALPA MARCHE****SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA"**

\*\*\*\*\*

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita la società cooperativa consortile a responsabilità limitata denominata:

**"GALPA MARCHE- GRUPPO DI AZIONE LOCALE PESCA E ACQUACOLTURA MARCHE - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L."** la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in quest'atto da quanto previsto dall'art.2615-ter C.C. e dalle norme in materia di consorzi, da quelle in materia di cooperative e dalle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

**ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE**

La società consortile non ha scopo di lucro e, intendendo far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione, si propone di promuovere a mezzo della propria struttura organizzativa lo sviluppo e la razionalizzazione delle attività di promozione dei soci, armonizzandone gli aspetti commerciali.

La società è costituita con la finalità di garantire uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca, in attuazione della priorità

3 - Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura del Programma Operativo del Fondo Europeo per Affari Marittimi, e la Pesca e l'Acquacoltura 2021 - 2027 e degli altri strumenti programmatici a livello regionale, nazionale ed europeo, per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, e dei territori in cui agiscono i soci.

Nell'interesse generale del comprensorio, la Società, interagendo con le realtà locali, perseguirà i seguenti obiettivi prioritari, senza che ciò costituisca limitazione alcuna per qualsiasi ulteriore azione di interesse locale:

- Preservare e incrementare l'occupazione nell'area di riferimento, sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale nel settore della pesca;
- Mantenere la prosperità economica e sociale di tale area e aggiungere valore ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Promuovere la qualità dell'ambiente costiero;
- Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
- Comporre, mediante la reale partecipazione delle forze locali, il quadro generale delle risorse territoriali

attuali e potenziali, necessarie per programmare la loro ottimale utilizzazione in forma integrata;

- Implementare strategie di sviluppo utili alla definizione di approcci innovativi finalizzati all'integrazione dell'attività di pesca all'economia locale e che possano contribuire alla diversificazione ed al rafforzamento delle zone di riferimento, interessati da problemi socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca, promuovendo un approccio partecipativo diffuso su scala locale;

- Incentivare lo sviluppo delle singole attività produttive e l'approntamento delle relative infrastrutture, strutture, servizi di carattere generale, attività di informazione e formazione mirata ecc., fornendo, altresì, l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la loro piena utilizzazione;

- Incentivare, anche attraverso l'organizzazione diretta, la formazione ed istruzione degli operatori del settore e non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in altre attività integrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, ecoturismo, sport acquatici ecc);

- Favorire l'integrazione della filiera ittica e dei suoi operatori attraverso iniziative concertate e condivise;

- Operare per la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e architettonico locale valorizzando le identità e le unicità del territorio costiero.

La società può, inoltre, intraprendere ogni azione prevista nei programmi comunitari, nazionali e regionali coerenti con gli obiettivi del presente articolo.

Ai costi di gestione si provvede, relativamente all'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, di cui all'art. 30 del Reg. (UE) 2021/1060, mediante le spese di funzionamento allocate nel piano finanziario del relativo Piano di Azione (PdA) per la programmazione 2021 - 2027, o di equivalenti strumenti di programmazione per i periodi successivi.

La società, per il tramite dei propri organismi direttivi, potrà inoltre individuare eventuali ulteriori linee di finanziamento, nell'ambito dell'attuazione di interventi che concorrano al raggiungimento dell'oggetto sociale. Alla struttura organizzativa a supporto del coordinatore tecnico e/o del Direttore e del responsabile amministrativo si provvede prioritariamente, mediante il distacco di unità di personale dei soci con oneri a carico dell'ente distaccante.

La società potrà collaborare nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione con Enti Pubblici e con organismi di diritto pubblico o privato per:

- La redazione di strategie di sviluppo locale anche di tipo partecipativo, di cui al Reg. (UE) n. 2021/1060, artt. 31-34;

- L'analisi e lo studio riguardante lo sviluppo locale

sostenibile;

- La collaborazione su interventi sovvenzionati da fondi regionali, nazionali ed europei, a gestione diretta e indiretta.

La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui al presente articolo e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e bancarie, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore dei terzi, e compiere tutti quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà svolgere le attività sopra descritte anche a favore di terzi non soci.

#### **ARTICOLO 3 - DURATA**

1. La durata della società è fissata fino alla data del 31(trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

1. La sede legale è nel Comune di Fano (PU).

Essa potrà essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione. La società potrà avvalersi delle sedi istituzionali degli associati per l'espletamento di specifiche finalità gestionali.

Il cambio di sede del G.A.C MARCHE NORD nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello Statuto.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

#### **ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI E QUOTE SOCIALI**

1. Il numero dei soci è illimitato, purché non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Le quote sono di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) cadauna e sono nominative.

3. Possono essere soci della società consortile gli enti pubblici, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, le società, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; possono altresì partecipare alla Società, persone fisiche in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi statutari.

4. non possono far parte della società i soggetti interdetti, inabilitati o falliti.

I soci cooperatori sono obbligati, per tutto il periodo di partecipazione:

- alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei

regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli

organi consortili;

- a partecipare all'attività e ad usufruire dei servizi prestati dalla cooperativa;

- a non partecipare ne' essere soci di altri GALPA od organismi aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi della cooperativa, salvo esplicito consenso del consiglio di amministrazione; è fatto salvo la facoltà a partecipare a più Gruppi di azione locali da parte delle organizzazioni di rappresentanza del settore della pesca aventi rilevanza nazionale e/o regionale;

- a versare i contributi consortili previsti dal presente statuto;

- a partecipare alle spese di gestione dei progetti promossi dalla Società nella misura determinata dall'Organo Amministrativo della Società in proporzione alle prestazioni ricevute;

- a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali ad esempio politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);

- a contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

- a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

- a garantire, ove ciò si renda necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fideiussori nel suo interesse, in proporzione alla quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società Consortile nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli istituti di credito finanziatori, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

I soci cooperatori enti pubblici, oltre ad assolvere quanto sopra nell'ambito e solo nei limiti discrezionali delle norme che li regolano, si impegnano inoltre a sottoscrivere una apposita convenzione con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato tra loro, sulla società, le funzioni di indirizzo e controllo in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

5. Chiunque intendesse partecipare alla società, dovrà presentare apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente - ovvero dall'aspirante socio - e che dovrà contenere:

a) dati identificativi del richiedente;

c) certificazione attestante il possesso da parte del

richiedente dei requisiti di cui al comma 3 (tre);

d) dichiarazione di accettazione del presente statuto, nonché degli eventuali patti parasociali, delle decisioni e delle delibere già assunte in sede di assemblea dei soci e di consiglio di amministrazione;

e) dichiarazione attestante la mancata adesione ad altri GALPA, salvo per le organizzazioni di rappresentanza del settore della pesca avente rilevanza nazionale e/o regionale;

f) ammontare nominale della quota che si intende sottoscrivere, stanti i limiti statuiti di anno in anno dal consiglio di amministrazione.

6. Sull'ammissione dei nuovi soci che abbiano presentato domanda decide il consiglio di amministrazione, che comunica la decisione - con relativa motivazione, se negativa - al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. E' fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 2528 c.c..

7. In caso di ammissione del richiedente, questi dovrà versare - a pena di decadenza della sua domanda di ammissione - la quota sociale e la relativa ed eventuale tassa di ammissione di volta in volta determinata dal consiglio di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissione.

#### **ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE, CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI**

1. L'esercizio sociale della società ha inizio il primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il patrimonio della società è variabile ed è diviso in quote del valore di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00).

Esso è formato:

a) dalla quota sociale;

b) dalla riserva legale e dalla riserva ordinaria formata con i residui attivi e con le quote sociali non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo; del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito inventario da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o previsto dalla legge;

e) dalle somme incassate a titolo di liberalità o per altro titolo.

Per gli eventuali fabbisogni finanziari della società, i soci potranno provvedere a versamenti a titolo di prestito sociale, che saranno regolati da apposito regolamento interno in conformità alla normativa vigente anche ai fini fiscali.

A meno di contraria pattuizione scritta, i versamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi.

Le riserve, in ogni caso denominate, non possono essere

ripartite ne' durante la vita della società ne' nel suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta.

#### **ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DI QUOTE**

1. Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o di qualsiasi altro diritto è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società, con le modalità previste all'articolo 5 (cinque) dello statuto per l'ammissione di nuovi soci.

2. Le condizioni e i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento di cui al comma 1 (uno) sono quelli indicati all'articolo 5 (cinque) dello statuto. Le quote di partecipazione sono trasferibili e possono essere sottoposte ad usufrutto o costituite in pegno o in garanzia a favore di terzi. Tali operazioni, in caso di richiesta del finanziamento di cui in appresso, non possono essere effettuate prima del completamento delle attività, della spesa, della rendicontazione e della verifica di secondo livello del finanziamento ottenuto dalla Società, nell'ambito degli interventi previsti dal Piano di Azione (PdA), o di equivalenti strumenti di programmazione per i periodi successivi a quello 2014 - 2020, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

Nel caso di trasferimento di partecipazioni avranno diritto di prelazione gli altri soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

Il diritto di prelazione è escluso quando la cessione delle quote di partecipazioni alla società avviene tra strutture tra loro controllate o controllanti.

Nel caso in cui l'organo amministrativo non dia il proprio consenso al trasferimento entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta del socio che intende trasferire le proprie quote, questi potrà recedere dalla Società con le modalità di cui al presente statuto.

Le garanzie ed i finanziamenti concessi dal socio uscente, in essere alla data del trasferimento delle quote, permarranno fino alla data della loro scadenza originaria, salvo espresso accordo scritto in deroga.

Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della Società, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente articolo.

In caso di trasferimento dell'azienda con atto tra vivi, il cessionario dell'azienda può subentrare nella titolarità della quota del cedente, a condizione che sussistano in capo

al cessionario stesso tutti i requisiti richiesti per

l'ammissione alla Società consortile cooperativa. Tale subentro è in ogni caso subordinato al preavviso di mesi uno da trasmettere agli altri soci

3. La partecipazione alla società non è trasferibile per successione tra persone fisiche nel caso di imprenditori individuali.

#### **ARTICOLO 8 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dalla società, solo per l'intera sua partecipazione e non già per una quota di essa, nei seguenti casi:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale.

Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 3 mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio. Se comunicato tardivamente, ha effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro giorni sessanta dal relativo ricevimento, comunicandone, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata a/r, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

2. In considerazione delle finalità consortili e non lucrative della società, il socio recedente non ha titolo alla liquidazione della quota, salve norme inderogabili di legge.

3. L'ammontare nominale della quota estinta causa recesso di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

#### **ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. L'esclusione di un socio può essere decisa per il verificarsi di uno dei seguenti motivi:

- a. gravi inadempienze con riguardo alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dagli eventuali patti, contratti o accordi stipulati tra i soci;
- b. fallimento o concordato preventivo;
- c. perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto;
- d. se imprenditore individuale, morte, interdizione, inabilitazione, condanna - ancorché non definitiva che comporti l'interdizione - anche temporanea - dall'esercizio di pubblici uffici;
- e. nel caso di insolvenza.

2. L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'esclusione ha come effetto immediato la sospensione del socio da qualsiasi attività, carica o mansione connessa alla partecipazione all'attività svolta dalla società.

La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere notificata al socio entro quindici (15) giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e diviene definitiva ove entro trenta giorni non sia impugnata.

3. Il socio escluso non ha diritto a ricevere la liquidazione della quota in seguito ad esclusione, né qualsiasi altra somma - in denaro o in natura - a titolo di buonuscita, salvi limiti inderogabili di legge.

4. L'ammontare nominale della quota estinta causa esclusione di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

#### **ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica certificata (pec).

L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

3. Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Quando particolari esigenze attinenti alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano, e comunque nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **ARTICOLO 11 - COMPETENZE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. S'intendono di competenza dell'assemblea:



- l'approvazione del bilancio di esercizio;

- la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o revisore (ove costituiti se previsti per legge)

- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;

- le deliberazioni sugli altri oggetti attinenti la gestione sociale che il consiglio di amministrazione sottoponga al suo esame;

- le modifiche dell'atto costitutivo;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti degli associati;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

- la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Tecnico di raccordo programmatico (ove istituito), funzionale ed operativo tra il PSL PdA o di equivalenti strumenti di programmazione del G.A.C. ed i Piani di Sviluppo Integrati nonché con gli altri strumenti di programmazione agenti sul territorio di competenza del G.A.L.P.A.. Compito del Comitato Tecnico sarà quello di evitare sovrapposizioni e duplicazioni d'interventi oltre che di capitalizzare ed integrare il quadro di risorse umane e finanziarie mobilitate dalle singole strutture. Il Comitato Tecnico opera a titolo non oneroso;

- quanto alla stessa sottoposto dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto;

- quanto alla stessa riservato come competenza dalla legge e dal presente statuto.

#### **ARTICOLO 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. Il compito di presiedere l'assemblea dei soci è affidato al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in sua assenza, dal vice presidente, o, in assenza di quest'ultimo dal socio più anziano di età presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dal presidente medesimo. Ove prescritto dalla legge e comunque ove l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del segretario di cui al comma precedente.

#### **ARTICOLO 13 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che

risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 30 (trenta)

giorni. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante. Essa deve essere conservata agli atti della società. Ciascun soggetto può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci né ai dipendenti della società.

Il tutto nei limiti della normativa vigente.

2. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

È compito del presidente accertare la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma.

#### **ARTICOLO 14 - QUORUM DELLE DECISIONI DEI SOCI**

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino - in proprio o per delega - la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti.

2. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

3. Le decisioni riguardanti la modifica del presente statuto, trasformazione, fusione e scissione della società sono adottate in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 3/5 (tre quinti) del capitale

sociale, fatte salve eventuali maggioranze per legge, ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale .

4. In caso di socio in conflitto d'interessi ed in ogni fattispecie nella quale il diritto di voto non può essere esercitato, ai fini del calcolo dei quorum necessari, si sottrae il voto del socio che è in conflitto d'interessi o che comunque non può esercitare il diritto di voto.

5. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis (duemilaquattrocentosettantanove bis), comma 5 (cinque), del codice civile, occorre che gli amministratori e - ove nominati - i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori nonché, se nominati, ai sindaci che sono rimasti assenti al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

#### **ARTICOLO 15 - VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI**

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare di un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario di cui all'articolo 12 (dodici), commi 1 (uno) e 2 (due) del presente statuto.

2. Il verbale deve necessariamente indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;
- d) il risultato delle votazioni;
- e) le posizioni dei singoli soci riguardo a ciascuna votazione;
- f) su richiesta del singolo socio, le dichiarazioni del medesimo con riguardo agli argomenti trattati all'ordine del giorno e tutte le altre menzioni e dichiarazioni previste dalla legge.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 (duemilaquattrocentosettantotto).

#### **ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di amministratori che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) e

che opera inderogabilmente secondo il metodo collegiale. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo o agli Amministratori anche Delegati, non spettano compensi, salvo quanto diversamente stabilito dalla Assemblea dei soci.

Agli Amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Ferme restando le competenze di pertinenza dell'assemblea dei soci di cui all'articolo 11 (undici), comma 1 (uno), del presente statuto, al consiglio di amministrazione sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'esercizio dell'attività sociale, inclusa la nomina del coordinatore tecnico e/o del Direttore e del responsabile amministrativo-finanziario.

3. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività consortile, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

5. Al consiglio è inoltre demandata la decisione circa l'ammissione di nuovi soci.

6. Gli amministratori possono essere scelti anche tra soggetti che non sono soci. Non possono essere nominati - e se nominati decadono automaticamente - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 (duemilatrecentottantadue) del codice civile.

7. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

8. In considerazione della natura consortile della società, gli amministratori non sono tenuti al rispetto del divieto di cui all'articolo 2390 (duemilatrecentonovanta) del codice civile.

#### **ARTICOLO 17 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Esso deve altresì contenere l'ordine del giorno con l'elenco

degli argomenti da trattare e delle deliberazioni da assumere nella seduta.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è comunque necessario che siano verificate tutte le condizioni di cui all'articolo 13(tredici) del presente statuto.

5. Ai fini della validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri del consiglio medesimo, intendendosi come presenti anche i consiglieri astenuti.

6. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

7. E' fatto divieto agli amministratori di nominare un delegato che li rappresenti nella seduta del consiglio. È altresì vietato il voto per corrispondenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22 (ventidue) del presente statuto.

#### **ARTICOLO 18 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Legale rappresentante della società nominato dall'assemblea dei soci. La nomina di un vice presidente del consiglio di amministrazione spetta al consiglio medesimo. In assenza del presidente, la seduta è presieduta dal vice presidente, ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

2. Nel presiedere la seduta, il presidente è assistito da un segretario designato dal presidente medesimo. Ove prescritto dalla legge e comunque ove l'organo amministrativo lo

ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

3. Il presidente verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento della seduta e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione da parte del segretario di cui al comma precedente.

#### **ARTICOLO 19 - VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la verbalizzazione delle adunanze del consiglio di amministrazione si seguono le modalità e le prescrizioni previste per l'assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 20 - AMMINISTRATORI DELEGATI**

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un Comitato esecutivo stabilendone la composizione e le deleghe.

Sono comunque fatti salvi i limiti dell'art 2544 C.C.

#### **ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. E' affidata al presidente del consiglio di amministrazione la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

2. E' affidata all'amministratore delegato competente - se nominato - la rappresentanza legale della società con riferimento alle materia oggetto di delega alla sua persona.

3. L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

#### **ARTICOLO 22 - DIRETTORE, COORDINATORE TECNICO E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

La società può avvalersi di un Direttore, di un Coordinatore Tecnico e di un Responsabile Amministrativo Finanziario che svolgano le seguenti funzioni:

Direttore

- coordinare, assistere e coadiuvare gli indirizzi della presidenza del GALPA

- coordinamento e attuazione dei piani e dei programmi varati dal C.d.A.;

- coordinamento e ottimizzazione delle attività operative del GALPA;

Coordinatore Tecnico

- coordinamento di tutte le attività del sistema pesca del GALPA;

- responsabile della regolare esecuzione degli interventi

e controlli in tema pesca;

Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF)

- Coordinamento generale della struttura contabile amministrativa del GALPA, in sinergia con il Direttore;

- Responsabile delle procedure attuative e della rendicontazione, il supporto e la consulenza agli Organi decisionali del GALPA.

Qualora vengano nominati il Direttore, il Coordinatore Tecnico e il Responsabile Amministrativo Finanziario, le competenze di ciascuno saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 23 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

1. Ove si verificassero i presupposti di legge la società consortile deve nominare il collegio sindacale e/o il revisore contabile aventi i requisiti di legge.

Al collegio sindacale spetta il controllo contabile della società salvi i casi di nomina obbligatoria del revisore.

#### **ARTICOLO 24 - BILANCIO ED UTILI**

1. Il bilancio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come definita dall'articolo 6 (sei) del presente statuto; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ogniqualvolta lo richiedessero particolari esigenze che devono comunque trovare riscontro in un'apposita relazione che deve essere redatta dal consiglio di amministrazione.

2. Gli utili eventualmente risultanti dal bilancio non possono in nessun caso essere ripartiti tra i soci.

L'utile d'esercizio deve essere pertanto destinato:

- una quota al fondo di riserva legale nella misura come per legge;

- una quota al fondo di riserva ordinaria;

- una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 4 della legge 59 del 31.1.1992 e successive modifiche o integrazioni;

- una quota al fondo di riserva straordinaria da determinarsi di volta in volta con delibera dell'assemblea che approvi il bilancio, osservate comunque le disposizioni di legge.

L'assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni precedenti, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario. Gli avanzi di esercizi non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società, né al termine della stessa.

Il tutto nell'osservanza dell'art 2545 e 2513 del C.C..

#### **ARTICOLO 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e ss.mm. ed ii. ed in ogni caso come stabilito dalla legge.

#### **ARTICOLO 26 - RAPPORTI CON I SOCI**

1. Attesa la natura consortile della società e considerata la possibile sussistenza in capo ai soci delle strutture complementari per l'attuazione dei servizi oggetto della attività consortile, la società consortile potrà chiedere il supporto operativo per l'espletamento di talune funzioni ed attività ai soci, che le svolgeranno, utilizzando le strutture a loro disposizione, senza oneri a carico della società.

2. La Società Consortile potrà anche avvalersi dell'opera di personale legato ai soci da rapporto di lavoro subordinato e/o assimilato che potranno essere distaccati con oneri a carico delle Amministrazioni di provenienza.

#### **ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è competente il Foro di Pesaro.

#### **ARTICOLO 28 PRINCIPI DI MUTUALITA'**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli altri utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **ARTICOLO 29 - LEGGI APPLICABILI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sui consorzi, le società consortili e le società cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to Tarcisio Porto

" Alfredo de Martino Notaio